

Qualificazioni soggettive

1. Per "pubblici" si intendono esclusivamente i musei, archivi e biblioteche appartenenti a Stato, Regioni, Province, Comuni, loro Istituti scolastici e Istituzioni educative, ad Università statali, ad Amministrazioni Aziende ed Enti del servizio sanitario nazionale nonché agli Enti pubblici non economici nazionali, regionali, provinciali e comunali.
2. La recitazione di opere letterarie dovrà svolgersi esclusivamente all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici così come individuati al precedente comma 1.

Opere letterarie

1. Non è considerata pubblica esclusivamente la "recitazione di opere letterarie", pertanto eventuali ed ulteriori utilizzazioni di altre opere dell'ingegno tutelate dalla legislazione sul diritto d'autore non potranno rientrare nella suddetta previsione.

Assenza di scopo di lucro

1. La recitazione di opere letterarie dovrà avvenire senza scopo di lucro. L'assenza di scopo di lucro dovrà concernere sia il lucro diretto che quello indiretto. A tal fine è stabilito che:
 - a) l'accesso all'interno dei musei, degli archivi e delle biblioteche pubblici finalizzato alla fruizione della recitazione dell'opera letteraria deve essere gratuito;
 - b) i musei, gli archivi e le biblioteche pubblici dovranno prevedere un accesso separato, rispetto al consueto ingresso, laddove questo sia a pagamento, per la fruizione della recitazione dell'opera letteraria.
 - c) ai fini della ricorrenza del requisito dell'assenza dello scopo di lucro, è richiesta altresì l'assenza di sponsorizzazioni, nonché di pubblicità che non sia strettamente attinente alle attività di promozione delle opere letterarie, non solo all'interno dei locali dove avviene la recitazione, ma anche in occasione della comunicazione o pubblicizzazione della recitazione stessa, in particolare con riferimento alle disposizioni del comma 2 del successivo articolo 4

Finalità della recitazione dell'opera letteraria

1. La recitazione dell'opera letteraria dovrà avere come fini esclusivi il sostegno e la promozione della lettura nonché la valorizzazione dell'opera oggetto della recitazione.
2. Al fine del miglior raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma, i musei, gli archivi e le biblioteche pubbliche, all'interno dei quali saranno tenute le recitazioni, dovranno dare massimo risalto e pubblicità all'iniziativa, comunicando sul proprio sito ufficiale ed in tutte le forme e sedi utili le informazioni necessarie ad una ottimale valorizzazione e promozione dell'evento.